



# COMUNE DI ZAGAROLO

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

## Ordinanza N. 69 del 25-06-2024

**OGGETTO:** REGOLAMENTAZIONE MANUTENZIONE E PULIZIA DEI FOSSI E CANALI DI SCOLO E TERRENI INCOLTI, COMBUSTIONE MATERIALE AGRICOLO, SFALCI E POTATURE E COMUNICAZIONE DEL PERIODO DI MASSIMA ALLERTA PER PERICOLO INCENDI COME DISPOSTO DALLA REGIONE LAZIO.

IL SINDACO

IL SINDACO

**PREMESSO CHE** con Deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 15/05/2020 è stato approvato il “*Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022*”, ai sensi della L. 353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, con il quale si stabilisce, fra l'altro che: **dal 15 giugno al 30 settembre** è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi tra l’inizio di maggio e fine ottobre.

**CONSTATATO CHE**, in particolare nella stagione estiva ,il fenomeno degli incendi boschivi,inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna ed all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità e, per tanto, in riferimento soprattutto ai terreni incolti ed abbandonati, di proprietà privata e/o pubblica, ricadenti nel territorio comunale, urge dettare norme per la prevenzione degli stessi e la pulizia dei fondi, soprattutto in prossimità di strade pubbliche, comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche.

**PRESO ATTO**, altresì, che la presenza di vegetazione incolta sul margine della carreggiata stradale di pertinenza dei terreni frontisti, determina anche l'intasamento delle cunette stradali impedendo il regolare deflusso delle acque meteoriche, causando allagamenti e ristagni sulla sede stradale con conseguente pericolo per la viabilità.

**CONSIDERATA** la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, degli arbusti e delle sterpaglie anche al fine di scongiurare rischi derivanti dalla proliferazione di infestanti.

**TENUTO CONTO** delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi, contenute nel citato il "*Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022*", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 15 Maggio 2020.

**ATTESO** che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 2000 e ss.mm.ii, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

**RITENUTI** sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale.

**VISTO** l'art. 50 e 54 del T.U. degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e sue modificazioni ed integrazioni.

**VISTA** la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

**VISTO** il D.Lgs.n.152 del 2006 ess.mm.ii."Norme in materia ambientale".

**VISTA** la Legge Regionale del Lazio n.39 del 28 ottobre 2000 "Norme in materia gestione delle Risorse forestali".

**VISTO** il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39".

**VISTO** il D. Lgs. n.1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" con riferimento ai seguenti articoli:

- art.3,comma 1,lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile;
- art.6 comma 1 definisce le attribuzioni della suddetta Autorità;
- art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

**VISTO** il R.D. n. 3267 del 30/12/1923, il quale dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.

**VISTO** il D.P.R. 753/1980, Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

**VISTO** l'art. 29 del D.Lgs n. 285/1992, Nuovo Codice della Strada, e successive modifiche ed integrazioni.

**VISTO** il vigente Regolamento di Sicurezza Urbana, approvato con Delibera C.C. n. 14 del 11.05.2012 e s.m.i.

## ORDINA

a tutti gli Enti Pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche, proprietari, possessori e/o titolari a qualsiasi titolo di diritti reali di godimento di terreni, aree libere, boschi, terreni agricoli non coltivati, pascoli, tutti ubicati nel territorio comunale:

1) **Di procedere agli interventi di pulizia**, di seguito indicati, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, e successivamente, ogni volta sia necessario, al fine di non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale e, quando ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi, arbusti e/o erbe infestanti, tale da provocare per incuria seri problemi di igiene, dando vita alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale pericolo di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti:

**a) Provvedere ad effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, i relativi interventi di pulizia dei propri terreni invasi da vegetazione.** Tali interventi devono consistere nel Taglio dell'erba e della vegetazione in genere per una fascia di almeno 6 metri di profondità, dalle strade comunali, dai complessi edificati, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi e dai confini di proprietà in genere.

**b) Rimozione dello sfalcio nonché di rifiuti nelle aree private**, al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi.

**c) Regolazione delle siepi, taglio di rami di alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti**, nelle aree private site nelle immediate vicinanze di abitazioni ed, in particolare, nelle aree private prospicienti o che aggettino su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse.

**d) Taglio delle radici ed in genere di parti arboree** che possano arrecare danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o ai luoghi sottoposti a pubblico passaggio.

**e) Procedere alla manutenzione ordinaria con la cura delle aree ed allo sfalcio delle stesse**, con cadenza mensile (ogni 30 giorni) e comunque all'occorrenza per tutto il periodo estivo.

**f) Escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, anche superficiali**, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.

## INOLTRE

2) **E' VIETATO**, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi, individuato specificatamente nel “Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020- 2022”, **dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno:**

- Accendere fuochi di ogni genere;
- Far brillare mine o usare esplosivi;
- Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

3) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali, istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni, e di quelle regionali, istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

4) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'insacco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

#### 5) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo, di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi. Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, si sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

#### 6) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

#### 7) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

I proprietari e/o conduttori di terreni sia nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

#### 8) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005, è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

#### 9) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e da riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari e dai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea.

### PRESCRIZIONI GENERALI E DA ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

#### 10) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovie necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

#### 11) Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

#### 12) Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art.13 del D.Lgs n°36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree

aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

13) Distanza della vegetazione dai fabbricati

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

## SANZIONI

**a) Nel caso di mancata pulizia di aree incolte, interessanti fronti stradali di pubblico transito**, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad euro 169,00 e non superiore ad euro 680,00, con pagamento entro cinque giorni di euro 118,30 e di euro 169,00 dal sesto giorno e fino al sessantesimo giorno, determinata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e s.m.i..

**b) Nel caso di mancata pulizia della fascia di rispetto di mt 6 di tracciati Ferroviari ed Autostradali**, si applicherà il D.P.R. N. 753 del 11/07/1980, che all'art. 52 recita "lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia e sanzionato dall'art. 63 c. 2 "I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli artt. Dal 52 al 57, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 15,00 ad euro 46,00".

**c) Nel caso di procurato incendio, causato dalla esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre**, verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 10, comma 6, della Legge 21/11/2000, n° 353.

**d) Nel caso di mancata pulizia dei terreni privati, non rientranti nella fattispecie di cui al precedente punto a)**, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 16 comma 1, Legge 16/1/2003 n. 3, che introduce ed integra l'art. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

**e) Nel caso di mancata rimozione dei rifiuti già presenti sui terreni privati, o prodotti dagli interventi di pulizia effettuati sugli stessi**, verrà applicata la sanzione per un importo non inferiore ad euro 105,00 e non superiore ad euro 620,00, ai sensi degli artt.192 e 255 del D.Lgs.3/4/2006 n. 152. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 155,00.

**f) Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione**, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

**g) Il pagamento in misura ridotta** sarà determinato secondo le disposizioni dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'estinzione potrà avvenire con le modalità previste dalla medesima legge che ne determina pure il relativo procedimento amministrativo.

## DISPONE CHE

- 1) La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione.
- 2) Il Comando di Polizia Locale e tutti gli Organi preposti siano incaricati della applicazione del presente provvedimento.
- 3) Copia della presente Ordinanza Sindacale venga trasmessa:
  - Alla Stazione Carabinieri di Zagarolo;
  - al Responsabile del Comando di Polizia Locale del Comune di Zagarolo, per la scrupolosa osservanza dei provvedimenti adottati;
  - al Responsabile dell'Area V del Comune di Zagarolo
  - al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Palestrina
  - alla Direzione Territoriale Produzione di Roma RFI S.p.A.
  - alla Società AUTOSTRADE PER L'ITALIAS.p.A.
  - All'ufficio territoriale del governo - Prefettura di Roma;

## INFORMA CHE

Avverso la presente può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al TAR LAZIO, entro 60 giorni dall'affissione all'albo pretorio del Comune, della presente ordinanza ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo, nonché entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Melis – Responsabile dell'Area V

Copia dell'assunto atto, ai sensi della Legge n. 241/90, resterà a disposizione di chiunque presenti richiesta di visione o acquisizione in copia.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio online del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).



Zagarolo,25-06-2024

**IL SINDACO**  
DOTT.SSA EMANUELA PANZIRONI

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005